



## COMUNE DI CORATO

### ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30/07/2012 DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **luglio**, con prosieguo di seduta, nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9,00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>COGNOME E NOME</i>	
<b>PERRONE LUIGI</b>	<b>SI</b>	<b>MAZZILLI FRANCESCO</b>	<b>SI</b>
<b>ALOISIO PASQUALE</b>	<b>SI</b>	<b>MENDUNI LUIGI</b>	<b>SI</b>
<b>AMORESE ANGELO</b>	<b>SI</b>	<b>MUSCI LUIGI</b>	<b>SI</b>
<b>ARSALE MICHELE</b>	<b>SI</b>	<b>NESTA GAETANO</b>	<b>SI</b>
<b>BOVINO MARIA</b>		<b>PATRUNO LUIGI</b>	<b>SI</b>
<b>BUCCI LEONARDO</b>	<b>SI</b>	<b>POMODORO PASQUALE</b>	<b>SI</b>
<b>CANNILLO SAVINO</b>	<b>SI</b>	<b>QUERCIA PAOLO</b>	<b>SI</b>
<b>CAPUANO VINCENZO</b>		<b>RIGOLETTO ANTONIO</b>	<b>SI</b>
<b>D'INTRONO GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	<b>SIMONE MARCELLO</b>	<b>SI</b>
<b>DAMASCO VINCENZO</b>		<b>STOLFA FRANCESCO EDMONDO</b>	<b>SI</b>
<b>DIAFERIA GABRIELE</b>	<b>SI</b>	<b>TARANTINI PASQUALE</b>	<b>SI</b>
<b>LOIODICE TOMMASO</b>	<b>SI</b>	<b>TARRICONE PASQUALE</b>	<b>SI</b>
<b>LONGO ANTONIO</b>	<b>SI</b>	<b>TEDESCHI SERGIO</b>	<b>SI</b>
<b>MAINO VITO</b>	<b>SI</b>	<b>VERNICE SALVATORE</b>	<b>SI</b>
<b>MALDERA SAVINO</b>	<b>SI</b>	<b>ZAZA CATALDO</b>	<b>SI</b>
<b>MAZZILLI CATALDO</b>	<b>SI</b>		

**PRESENTI N. 28**

**ASSENTI N. 3**

**Presiede il Dott. Pasquale Tarantini**

**Assiste il V. Segretario Generale Dott. Vitantonio Patruno**

Essendo i presenti nel numero di 28 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art.19 del vigente Statuto Comunale.

## SEDUTA PUBBLICA

Argomento iscritto al n. 14 dell'ordine del giorno

Assessori presenti: Caputo Francesco, Cifarelli Luca, Mazzilli Massimo, Nocca Beniamino, Salerno Ignazio.

Il Presidente pone in discussione il punto 14 dell'o.d.g. avente ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012”**.

Cede, poi, la parola all'Assessore alle Finanze – Massimo Mazzilli che relaziona in merito.

Si dà atto che si allontanano dall'aula i Consiglieri Vernice Salvatore, Diaferia Gabriele, Bucci Leonardo, Longo Antonio, Tarricone Pasquale.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mazzilli Cataldo che dichiara il proprio dissenso in merito alla proposta agli atti.

Chiede altresì la parola il Consigliere Mazzilli Francesco che propone il ritiro del punto in discussione.

Gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenografico che, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene depositato agli atti.

Il Presidente pone in **votazione** palese la **proposta di ritiro** e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 23

VOTI FAVOREVOLI N. 9

(Arsale, Loiodice, Mazzilli C., Mazzilli F., Musci, Nesta, Patruno, Rigoletto, Stolfa)

VOTI CONTRARI N. 14

**La proposta di ritiro viene rigettata.**

Il Presidente pone, quindi, in **votazione** palese la **proposta di delibera** ed eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 23

VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI FAVOREVOLI N. 9

(Arsale, Loiodice, Mazzilli C., Mazzilli F., Musci, Nesta, Patruno, Rigoletto, Stolfa)

In base a tale risultato il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre tale aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e che i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-*bis* del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-*quinq*ues del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale stabilisce che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di Euro 400,00;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 12-bis del D. L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale dispone che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 nella stessa seduta del 30.07.2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012);

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Grazia Cialdella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione

## **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:
  - 0,35% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 e delle relative pertinenze, per le quali l'aliquota è stabilita allo 0,55%;

- 0,76% per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie A/10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico la cui attività si svolga nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
  - 0,86% per gli immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tale condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili;
3. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
  4. Di disporre la trasmissione della presente delibera agli uffici Ragioneria e Tributi, alla Società Mista "Servizi Innovativi per il Territorio Spa" e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

^^^

Il Presidente pone, poi, in **votazione** palese la **immediata eseguibilità dell'atto**, approvata con 14 voti favorevoli e 9 voti contrari da parte dei Consiglieri Arsale, Loiodice, Mazzilli C., Mazzilli F., Musci, Nesta, Patruno, Rigoletto, Stolfa.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Bucci, Longo, Tarricone.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Pasquale Tarantini

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Vitantonio Patruno

---

Il sottoscritto Dott. Luigi D'Introno, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2012 (N. 1240 Reg. Pubb.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 06/08/2012

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li 06/08/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Luigi D'Introno